

**“IN ME LA PASSIONE È PIÙ FORTE DELLA RAGIONE” \*.  
UN’ANALISI DEI RAPPORTI TRA EMOZIONI E COLPEVOLEZZA.**

di Lucia Risicato

(Professore ordinario di diritto penale, Università di Messina)

Sommario: 1. Il problema definitorio. – 2. Il problema penalistico. – 3. Le norme pervase da elementi emotivi. L’anomalia anacronistica dell’art. 90 codice Rocco. – 4. L’apporto della psicologia, della psichiatria e delle neuroscienze: esistono emozioni apoditticamente *benigne* e *maligne*? – 5. L’apporto della filosofia. Ancora a proposito della selezione delle passioni. – 6. Alterazioni emotive e dolo. – 7. Passioni e colpevolezza. Il “grave turbamento” nell’eccesso colposo di legittima difesa domiciliare. – 8. Quanto risulta affidabile un diritto penale “emotivo”?

1. La rilevanza penale delle emozioni si carica di un’intricata rete di relazioni tra diritto e saperi extragiuridici, per un verso, e di sfumature del tutto nuove rispetto al passato, per l’altro. Mentre infatti la categoria degli *Affektdelikte* ricomprende oggi le complesse interazioni emotive tra autore e vittima del reato, risulta anacronistico – sul piano della colpevolezza – il draconiano disposto dell’art. 90 Cp. Gli stati emotivi e passionali, esclusi dall’accertamento della capacità di intendere e di volere, sono confinati in un territorio in gran parte sconosciuto, che il diritto arriva appena a lambire e tuttavia tenta sempre più spesso di tipizzare in una serie di disposizioni ricche, già a livello di formulazione normativa, di elementi “emotivi” di fattispecie<sup>1</sup>.

Riservandoci di tornare in un secondo momento sul complesso di norme in cui il legislatore ha invece dato ampio rilievo alla sfera delle emozioni, delle passioni e

---

\* Euripide, *Medea*, versi 1078-1080: «E so il male che sto per fare, ma la passione è in me più forte della ragione: e la passione è la causa delle peggiori sciagure, nel mondo».

<sup>1</sup> Si veda M. Dova, *Alterazioni emotive e colpevolezza*, Torino 2019 e, in riferimento alle componenti “impulsive” della condotta, D. Piva, *Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena*, Napoli 2020. In argomento si rinvia alle importanti riflessioni critiche di G. Fiandaca, *Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesi e nell’applicazione delle norme penali*, in AA.VV., *Diritto penale e neuroetica. Atti del convegno 21-22 maggio 2012. Università di Foggia*, a cura di O. Di Giovine, Padova 2013, 215 ss., e alla monografia di O. Di Giovine, *Verso un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e neuroetica*, Torino 2009. Nella letteratura di lingua spagnola, si segnala il volume di E.R. Zaffaroni e N. Espina, *Emoción violenta y culpabilidad disminuida*, EDIAR 2020.

degli stati d'animo (collegandoli – vien da dire – d'istinto alla dimensione psicologica)<sup>2</sup>, dobbiamo preliminarmente tentare di definire il fenomeno su cui stiamo indagando, per comprenderne l'incidenza giuridico-penale negli ambiti in cui si manifesta e, soprattutto, per tentare di interpretare la sua ricchissima gamma di sfumature. Si è correttamente rilevato, a riguardo, come il problema definitorio incida sui rapporti tra esigenze di prevenzione generale e istanze di personalizzazione del giudizio di colpevolezza, sulle relazioni tra possibilità di autocontrollo dei propri impulsi emotivi, fragilità psichica ed influenza delle emozioni sui processi cognitivi e volitivi, senza escludere importanti ricadute sul giudizio di uguaglianza-ragionevolezza<sup>3</sup>.

La prima questione di rilievo per l'interprete è senz'altro quella dell'eventuale selezione del tipo di emozioni in grado di incidere *in bonam partem* sulla colpevolezza. In questo senso, è ancora dotata di suggestione l'antica suddivisione aristotelica tra reazioni steniche come la rabbia, tendenzialmente "maligne", e reazioni asteniche come la paura, più agevolmente "benigne"<sup>4</sup>. Da questa *summa divisio*, su cui ritorneremo a breve, discende ancora una serie di interrogativi, relativi al grado di intensità della reazione emotiva (pensiamo al "grave turbamento" oggi presente nel secondo comma dell'art. 55 Cp), alla sua durata, alla sua causa e al momento cronologico della sua manifestazione.

Il tema delle emozioni attraversa la filosofia, la biologia, la psichiatria e la psicologia senza, tuttavia, che ne emerga una definizione unitaria: «tutti sanno che cosa sia un'emozione, fintantoché non gli si chiede di darne una definizione. Allora, sembra che nessuno lo sappia»<sup>5</sup>.

In via preliminare, pare condivisibile l'*actio finium regundorum* di chi ha qualificato l'alterazione emotiva penalmente rilevante in uno stato "emotivo" di intensità elevata, indipendente da un'eventuale infermità mentale ed in grado come tale di colpire individui psicologicamente "normali", di breve durata o la cui subitanea manifestazione rappresenti l'accumulo, nel tempo, di tensione emotiva<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> V. meglio *infra*, § 3.

<sup>3</sup> M. Dova, *Alterazioni emotive e colpevolezza*, *op. cit.*, 3.

<sup>4</sup> Cfr. Aristotele, *Retorica*, II, 2-3, in *Opere*, Laterza, 1991, vol. XI. V. meglio *infra*, § 4.

<sup>5</sup> B. Fehr, J.A. Russell, *Concept of Emotion Viewed From a Prototype Perspective*, in *Journal of Experimental Psychology: General*, 1984, 464. Sul punto v. specificamente M. Dova, *Alterazioni emotive*, *op. cit.*, 5.

<sup>6</sup> M. Dova, *Alterazioni emotive e colpevolezza*, *op. cit.*, 20, secondo cui si può parlare di reato emotivamente connotato «quando il fatto di reato (violento contro la persona) è stato realizzato da un individuo che non solo si trovava in quel momento in stato di alterazione emotiva, ma che ha agito in quel modo proprio perché l'eccesso emotivo ha influito in modo determinante sul suo processo motivazionale e decisionale» (corsivo dell'Autore).

2. Moltissime sono le angolazioni sotto cui la poliedrica materia delle emozioni può essere affrontata. Volendo tentare una schematizzazione, e nell'evidente impossibilità di approfondire tutti gli spunti di riflessione in questa sede, merita comunque di essere evidenziato il ruolo delle emozioni:

- a) nella genesi delle norme (sul piano della formulazione legislativa, ma anche dal punto di vista dell'oggetto della tutela giuridica);
- b) nel modo di concepire significato e scopi della pena;
- c) nel modo di concepire l'imputabilità e la colpevolezza;
- d) nel modo di interpretare concetti e categorie generali<sup>7</sup>;
- e) nel processo penale<sup>8</sup>, poiché lo stesso giudice può essere influenzato da componenti affettive nell'interpretare le norme e nell'applicarle<sup>9</sup>.

In questa sede dovremo concentrarci eminentemente su imputabilità e colpevolezza, ma è inevitabile affrontare anche il problema della recente proliferazione degli elementi "emotivi" di fattispecie sul piano della tecnica di formulazione delle fattispecie penali.

3. La questione della tutela penale dei sentimenti (religioso, del pudore, per gli animali) ci porterebbe lontano dal tema qui trattato, per quanto non possa essere taciuto – neanche per inciso – il corposo dibattito sui criteri e sulle forme della loro legittimazione<sup>10</sup>. Gli interrogativi di fondo non sono affatto di poco momento: cosa intende il legislatore per "sentimento" quando lo eleva a bene giuridico tutelato? E soprattutto: è ammissibile, secondo le più moderne teorie sulla legittimazione delle norme penali, che il legislatore elegga i *sentimenti* come oggetto di tutela penale?<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Si è finemente osservato come le alterazioni emotive mettano «in disordine le categorie della teoria generale del reato. E ciò per una semplice ragione: il nostro sistema penale si fonda sull'immagine di un uomo razionale. È tendenzialmente sovraccaricato da fatti nei quali le alterazioni emotive sollevano dubbi incalcolabili su questa razionalità»: così C. Prittwitz, *Dolus eventualis und Affekt. Ein Beitrag zur Kriminologie des Allgemeinen Teils des StGB*, in *Goltdammer's Archiv für Strafrecht*, 1994, 462.

<sup>8</sup> Su cui v. lo studio critico di A. Ceretti, *Le basi emotive della decisione penale e la psicologia del giudice. Introduzione*, in *Crim*, 2011, 347 ss.

<sup>9</sup> Per questa delimitazione concettuale si rinvia a G. Fiandaca, *Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesi e nell'applicazione delle norme penali*, op. cit., 216.

<sup>10</sup> Per tutti, F. Bacco, *Tra sentimenti ed uguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale*, Torino 2018, e M. Donini, *'Danno' e 'offesa' nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell'"offence" di Joel Feinberg*, in AA.VV., *Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg*, Milano 2010, 41 ss.

<sup>11</sup> G. Fiandaca, *Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesi e nell'applicazione delle norme penali*, op. cit., 219.

La questione, in verità, in un certo senso ci riguarda: l'evanescenza – vera o presunta – del sentimento come oggetto di tutela giuridico-penale non sembra preoccupare il legislatore nel momento in cui include i sentimenti tra gli elementi strutturali – di tipo *lato sensu* soggettivo – del fatto di reato.

Al di fuori della previsione di cui all'art. 90 Cp, su cui ci soffermeremo a breve, ricorrente è il riferimento alla sfera emotiva come elemento della fattispecie penale. Tra le circostanze attenuanti, l'art. 62 Cp include l'aver reagito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui – dato a cui il secondo comma dell'art. 599 Cp attribuisce addirittura rilievo scriminante, sia pur nel ristretto contesto dei delitti contro l'onore, a condizione che la reazione avvenga nell'immediatezza del fatto – e l'aver agito su suggestione di una folla in tumulto. Tra le circostanze aggravanti, spiccano invece al n. 1 dell'art. 61 Cp l'aver agito per motivi abietti e futili e al n. 4 l'aver agito con crudeltà. L'ansia grave e permanente, la paura e il timore ingenerati nella vittima sono elementi costitutivi del delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* Cp. Il grave turbamento è poi il cardine su cui ruota la scusante dell'eccesso colposo di legittima difesa domiciliare di cui all'art. 55 co. 2 Cp<sup>12</sup>

Anche al di là di un'espressa tipizzazione, la componente emotiva è ineluttabilmente associata a certe modalità esecutive del fatto, come nel caso della minaccia (art. 612 Cp), della prospettazione di un male ingiusto (si pensi all'art. 629 Cp) e dell'ingenerare il timore di un pericolo immaginario che caratterizza l'art. 640 co. 2 n. 2 Cp.

A parte si colloca il disposto di cui all'art. 90 Cp, che preclude in modo perentorio la possibilità di attribuire rilievo a particolari stati affettivi dell'autore. Ispirata, com'è noto, ad accentuate preoccupazioni generalpreventive e repressive del legislatore del 1930, questa norma è diventata oggetto, nel tempo, di motivate e crescenti riserve critiche. Si tratti o meno di norma obsolescente, è necessario chiarire l'attuale dimensione giuridica del concetto di "stato emotivo", specie dopo la sentenza "Raso" delle Sezioni Unite<sup>13</sup>.

La manualistica e i commentari più accreditati includono nel disposto dell'art. 90 Cp fattori sostanzialmente estranei alla sfera intellettuale e volitiva dell'agente: quella degli "umori" (collera, paura, ansia, vergogna, etc.) e delle "passioni" (amore, odio, invidia, gelosia, etc.). Viene tuttavia inspiegabilmente data per scontata proprio

---

<sup>12</sup> *Infra*, § 7.

<sup>13</sup> In argomento, tra gli altri, F. Centonze, *L'imputabilità, il vizio di mente e i disturbi di personalità*, in *RIDPP*, 2005, 247 ss.

la *ratio* – in verità controversa – dell'inquadramento di alcuni stati affettivi nella categoria delle emozioni e di altri in quella delle passioni.

Due considerazioni si impongono. La prima è di tipo comparatistico. Le alterazioni emotive, nel sistema penale tedesco, si inseriscono pacificamente nel contesto dell'imputabilità. I §§ 20 e 21 StGB attribuiscono infatti rilievo ai profondi disturbi della coscienza o ad altra grave anomalia mentale: concetti così ampi da includere anche le alterazioni emotive e da collocarle per di più all'interno della coscienza, ovvero del sostrato di fatto su cui si fonda la rimproverabilità del fatto all'autore.

La seconda prende atto dei limiti del giurista e dell'assoluta necessità di illuminare la categoria delle passioni sulla scorta di saperi interferenti, di tipo psichiatrico, psicologico, neuroscientifico e filosofico. Il modo in cui gli interpreti del diritto sono soliti intendere le emozioni prescinde infatti da un ancoraggio a saperi scientifici vincolanti per scivolare verso generalizzazioni di senso comune<sup>14</sup>. Un approccio interdisciplinare al tema delle emozioni dimostrerà invece come esse non siano affatto estranee alla sfera cognitiva e decisionale<sup>15</sup>, e soprattutto, come la classificazione apodittica tra emozioni e passioni, da un lato, e tra emozioni "scusabili" e "inescusabili", dall'altro, sia tutt'altro che scontata.

4. In psicologia il rapporto tra emozioni e sentimenti è reso ancor più complesso, a livello terminologico, dal fatto che i due lemmi siano talora utilizzati come sinonimi, talora invece distinti in base ad intensità e durata: le emozioni sarebbero, così, stati affettivi intensi ma di breve durata e determinati da una causa ben precisa, mentre i sentimenti sarebbero stati affettivi di bassa intensità ma durevoli, pervasivi e non ascrivibili a cause definite<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> G. Fiandaca, *Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesi e nell'applicazione delle norme penali*, op. cit., 218.

<sup>15</sup> Cfr., ad es., quanto afferma M. Nussbaum, *L'intelligenza delle emozioni*, trad. it., Bologna 2004, 367 ss., sulla struttura cognitiva della *compassione*. V. in special modo 387: la compassione avrebbe, in sostanza, ben *tre* elementi cognitivi. Il primo è il giudizio di gravità (un serio evento negativo ha colpito qualcuno); il secondo è il giudizio di non-colpa (la persona non si è procurata la sofferenza); il terzo è il giudizio eudaimonistico (la persona, o creatura, è un elemento significativo nel mio insieme di scopi e progetti, un fine il cui bene deve essere promosso).

<sup>16</sup> G. Fiandaca, *Sul ruolo delle emozioni*, op. cit., 221. L'Autore si rifà, in particolare, alle tesi di R. Canestrari, *Manuale di psicologia generale e dello sviluppo*, Bologna 1984, 364. V. anche M. Dova, *Alterazioni emotive e colpevolezza*, op. cit., 6. Nella letteratura internazionale, questa impostazione è accolta, tra gli altri, da D.C. Batson, L.L. Shaw, K.C. Oleson, *Differentiating affect, mood and emotion: Toward functionally based conceptual*

Avendo intensità elevata, carattere episodico e un oggetto ben definito, sono le emozioni – *rectius*, le alterazioni emotive – ad incidere sulla colpevolezza, determinando ripercussioni anche a livello anatomico (accelerazione del battito cardiaco, sudorazione, tremore, etc.). Beninteso, di regola le emozioni possono essere controllate. L'autocontrollo è tuttavia condizionato da fattori di contesto, dalle caratteristiche personali del soggetto e dalla forza della reazione emotiva. In questo ambito potenzialmente ingovernabile, ricorrente è l'antica tentazione di separare le emozioni "benigne" da quelle "maligne". Le reazioni steniche (*nasty emotions*), quali rabbia, invidia e gelosia, sarebbero in grado come tali di ingenerare una reazione violenta per risanare l'identità ferita. E tuttavia anche una reazione astenica come la paura può determinare perdita di autocontrollo, alterando in modo significativo la cognizione della realtà esterna e le scelte di azione.

Parte della psichiatria forense tende ad inquadrare alcune alterazioni emotive nel sistema internazionale di classificazione dei disturbi psichici. Si tratta però di un orientamento assai controverso, che si espone all'obiezione di patologizzare gli eccessi emotivi di soggetti psicologicamente "normali" (non qualificabili, pertanto, come infermi di mente)<sup>17</sup>. Lo sbarramento opposto dal nostro art. 90 Cp sembra avallare, seppur su basi totalmente diverse, questa opinione, a meno che l'alterazione emotiva perda il suo carattere transitorio per assumere le vesti di un vero e proprio disturbo della personalità (es.: gelosia patologica).

Sono però state le neuroscienze ad approfondire in modo significativo l'analisi delle emozioni, giungendo a risultati spiazzanti. Le basi fisiologiche delle emozioni sono state indagate, tra gli altri, da LeDoux<sup>18</sup> e Damasio<sup>19</sup>.

LeDoux, inducendo lesioni cerebrali nei ratti, ha mostrato che nella costruzione di un segnale di paura o di un ricordo emotivo sono coinvolte diverse aree del cervello, in special modo l'amigdala, l'ipotalamo e la corteccia auditiva. Beninteso, LeDoux evita di affermare che negli esseri umani le emozioni implicino processi analoghi, né tanto meno sostiene di aver individuato peculiari processi fisiologici in grado di distinguere un'emozione dall'altra. Peraltro, se anche avessimo la certezza della correlazione nei

---

*distinctions*, in S.M. Clark (a cura di), *Emotion. Review of Personality and Social Psychology*, Thousand Oaks, 1992, p. 294 ss.

<sup>17</sup> M. Dova, *Alterazioni emotive e colpevolezza*, op. cit., 6.

<sup>18</sup> J. LeDoux, *Emotional Memory Systems in the Brain*, in *Behavioural Brain Research*, 58, 1993, 69 ss.; Id., *Il cervello emotivo. Alle radici delle emozioni*, trad. it., Milano 1999.

<sup>19</sup> A. R. Damasio, *L'errore di Cartesio: emozione, ragione e cervello umano*, trad. it., Milano, 2000; Id., *Il sé viene alla mente. La costruzione del cervello cosciente*, trad. it., Milano 2012.

ratti tra processi fisiologici e induzione delle emozioni, «il caso dell'uomo presenta ovviamente flessibilità che rendono poco saggia la generalizzazione»<sup>20</sup>. Indagare sulle emozioni implica un approdo ad esperienze soggettive, che sono terreno assai scivoloso per gli scienziati. Tuttavia, lo studio di LeDoux è importante perché spiega che «la paura abituale trasforma l'organismo, dimostrandosi così molto difficile da cancellare. Una volta che gli animali sono condizionati da uno stimolo di paura, possono esserne liberati solo attraverso un lungo processo di de-condizionamento»<sup>21</sup>: una scoperta che aiuta a spiegare la tenacia delle abitudini emotive e la loro refrattarietà al cambiamento.

Nell' "Errore di Cartesio", Antonio Damasio parte dal presupposto che la cesura tra emozione e ragione sia imprecisa e fuorviante, poiché le emozioni sono forme di consapevolezza intelligente <sup>22</sup>. Anche Damasio dimostra, poi, come l'uso delle emozioni sia legato a particolari centri del cervello. Il suo punto di partenza è rappresentato dall'incredibile caso di Phineas Gage, accaduto nel 1848: questi era un caposquadra edile il cui cervello, a causa di un incidente sul lavoro, fu letteralmente attraversato da parte a parte da un'asta di ferro. Gage non solo non rimase ucciso, ma si riebbe con sorprendente rapidità. Certo, non tornò più come prima: vero è che le sue capacità cognitive e percettive erano rimaste intatte, ma la sua vita affettiva aveva subito una sorta di regressione infantile. Gage non era più in grado di distinguere ciò che era importante da ciò che non lo era. Incapace di controllarsi, si comportava e parlava in modo osceno. In altri termini, la capacità cognitiva di Gage era scollegata da quella "emotiva" di fare valutazioni e dai freni inibitori. Le emozioni fornirebbero all'uomo la capacità di rapportarsi ad un complesso di scopi e progetti: senza questa comprensione, la cognizione e l'azione diventano prive di direzione. Damasio suggerisce, anche sulla scorta dell'analisi del caso di un Gage contemporaneo<sup>23</sup>, che queste operazioni abbiano sede in una specifica area del lobo temporale. Processi cognitivi ed emotivi vanno di pari passo, e il loro funzionamento è regolato da precise aree del cervello.

---

<sup>20</sup> M. Nussbaum, *L'intelligenza delle emozioni*, op. cit., 148.

<sup>21</sup> M. Nussbaum, *L'intelligenza delle emozioni*, op. cit., 149.

<sup>22</sup> A. R. Damasio, *L'errore di Cartesio*, op. cit., 22.

<sup>23</sup> A. R. Damasio, *L'errore di Cartesio*, op. cit. 74 ss. Il paziente, di nome Elliot, era stato operato di un tumore benigno al cervello. Dopo l'intervento aveva conservato intatte le funzioni cognitive (anzi, i test standard del QI mostrarono un'intelligenza superiore). Erano però state alterate le sue emozioni, la sua capacità di stabilire delle priorità e di prendere decisioni. In argomento v. anche M. Nussbaum, *L'intelligenza delle emozioni*, op. cit., 150.

Nel più recente volume “Il sé viene alla mente”, Damasio approfondisce la distinzione tra emozioni e sentimenti, affermando che «mentre le emozioni sono azioni accompagnate da idee e da particolari modalità di pensiero, i sentimenti delle emozioni sono per lo più percezioni di quello che il nostro corpo fa mentre l'emozione è in corso, unite alla percezione del nostro stato mentale in quel medesimo lasso di tempo»<sup>24</sup>. Su questa, scorta, il neuroscienziato propone una classificazione aggiornata – e non manicheistica – delle emozioni. Avremmo così emozioni universali (es.: paura, rabbia, tristezza, felicità, disgusto, sorpresa), di fondo (es.: entusiasmo, scoraggiamento) e sociali (es.: compassione, imbarazzo, vergogna). Lungi dall'ipotizzare, poi, una sorta di determinismo genetico, Damasio puntualizza che il modo individuale di vivere e reagire alle emozioni è influenzato dalla cultura, dalle esperienze di vita e dalla nostra sensibilità personale.

Nella classificazione di Damasio, le emozioni sociali – il cui funzionamento non sarebbe differente dalle altre – sono quelle di più recente evoluzione. Si tratterebbe di emozioni caratteristiche della sola specie umana, come nel caso paradigmatico della compassione. Studi di *neuroimaging* avrebbero dimostrato che «nella corteccia dell'insula, la compassione per il dolore fisico evoca risposte più veloci rispetto alla compassione per la sofferenza psicologica. Le reazioni al dolore fisico sono più rapide non soltanto ad affiorare, ma anche ad estinguersi. Le risposte alla sofferenza psicologica, invece, impiegano più tempo sia per instaurarsi, sia per scomparire»<sup>25</sup>.

5. La filosofia contemporanea supera la scissione “cartesiana” tra mente e corpo, tra ragione da un lato ed emozioni/sentimenti dall'altro, come se questi ultimi fossero del tutto privi di valore cognitivo<sup>26</sup>. Si inclina, piuttosto, a «ritenere che le emozioni siano intrise di pensiero, abbiano una struttura cognitiva, sottintendano o esprimano giudizi di valore»<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> A. R. Damasio, *Il sé viene alla mente*, cit., 144. Le tesi di Damasio vengono riprese, in particolare, da G. Fiandaca, *Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti*, op. cit., 222.

<sup>25</sup> A. R. Damasio, *Il sé viene alla mente*, cit., 168. La citazione nel testo è ripresa anche da G. Fiandaca, *Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti*, op. cit., 223.

<sup>26</sup> Nell'ambito della filosofia italiana, spiccano i contributi di E. Lecaldano, *Prima lezione di filosofia morale*, Bari-Roma 2010; R. De Monticelli, *L'ordine del cuore. Etica e teoria del sentire*<sup>2</sup>, Milano, 2008; L. Boella, *Sentire l'altro. Conoscere e praticare l'empatia*, Milano 2006; Id., *Neuroetica. La morale prima della morale*, Milano 2008. Per un importante contributo comparatistico v. AA. VV., *¿Qué es una emoción? Lecturas clásicas de psicología filosófica*, a cura di C. Calhoun e R.C. Solomon, Mexico, 1989, traduzione spagnola di *What is an emotion? Classic Readings in Philosophical Psychology*, Oxford 1984.

<sup>27</sup> G. Fiandaca, *Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti*, op. cit., 223.



Il più rilevante contributo allo studio filosofico dell'intelligenza emotiva si deve a Martha Nussbaum che, attraverso un complesso approccio interdisciplinare esteso alla musica e alla letteratura, afferma come le emozioni pervadano il pensiero, essendo anzi inscindibili da esso. Senza una teoria delle emozioni – individuali o sociali – nessuna filosofia o politica sono, a detta dell'Autrice, adeguate. Attraverso un'analisi raffinata di "Wuthering Heights" di Emily Brontë, la Nussbaum osserva che questo mondo «rimarrà sempre un inferno se ci viene permesso di aspirare alla redenzione da esso, piuttosto che al miglioramento della vita in esso, se siamo indotti ad anticipare la fine degli sforzi piuttosto che a rispettare la dignità che c'è in essi»<sup>28</sup>. Richiamando Proust, le emozioni vengono definite «sommovimenti geologici del pensiero»<sup>29</sup>.

Sempre la Nussbaum, in "Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna e la legge", arriva ad affermare (provocatoriamente?) come non sia concepibile né auspicabile un diritto scisso da emozioni o bonificato da esse: «se trascuriamo tutte le reazioni emozionali che ci legano a questo mondo [...], noi trascuriamo anche gran parte della nostra umanità, e precisamente quella parte che sta alla base del perché noi abbiamo una legislazione civile e penale, e di quale aspetto essa prenda»<sup>30</sup>.

Riportando – non senza qualche rammarico – la questione sul piano strettamente penalistico, s'impone in primo luogo la questione della rilevanza indiscriminata di tutte le emozioni o della loro accurata selezione in funzione della loro maggiore o minore valenza cognitiva o del loro coefficiente di (ir)razionalità. Emblematica, in questo senso, la definizione di "passioni" della filosofa Roberta de Monticelli, che ricorda per potenza quella che affiora dalle parole della *Medea* di Euripide: vettrici di desiderio, le passioni avrebbero valenza spiccatamente compulsiva e tendenzialmente dominante, imponendo la superiorità di un determinato obiettivo su tutto il resto<sup>31</sup>. In un'ottica penalistica aggiornata, non può non prendersi atto della valenza cognitiva di alcuni stati emotivi, o quanto meno dell'intreccio inscindibile tra la dimensione cognitivo-volitiva e quella propriamente emotiva.

Solo in un secondo momento potrà riflettersi sulla corretta *sedes materiae* penalistica di passioni e sentimenti. Dalla rapida disamina dei saperi extragiuridici a

---

<sup>28</sup> M. Nussbaum, *L'intelligenza delle emozioni*, op. cit., 713.

<sup>29</sup> M. Nussbaum, *L'intelligenza delle emozioni*, op. cit. I riferimenti a Proust sono uno dei *Leitmotiv* dell'intera opera.

<sup>30</sup> M. Nussbaum, *Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna e la legge*, Roma 2005, 24. Sul punto v. anche G. Fiandaca, *Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti*, op. cit., 225, e il contributo monografico di O. Di Giovine, *Verso un diritto penale empatico?*, cit.

<sup>31</sup> R. De Monticelli, *L'ordine del cuore*, op. cit., 121.

cui abbiamo accennato deriva la necessità di una rivisitazione critica dei contenuti dell'elemento psicologico del reato e, più in generale, della colpevolezza<sup>32</sup>.

6. La nostra giurisprudenza di legittimità dà saltuariamente conto dell'incidenza di alterazioni emotive nella genesi del dolo, e segnatamente della più insidiosa specie di dolo: quello indiretto o eventuale, dove – a livello rappresentativo – un'alterazione emotiva può rimuovere o deformare fattori situazionali che avrebbero influito sul comportamento di un soggetto pienamente "lucido". Nella celebre S.U. Thyssen del 2014<sup>33</sup> (§ 50) si accenna al ruolo della componente emotiva nell'accertamento del dolo: i processi decisionali, afferma la Corte, possono essere brevi e impulsivi, e il passaggio all'atto è influenzato da fattori eterogenei, alcuni connotati in chiave emotiva, altri in prospettiva razionale. Subito però affiora il *revirement*: il reale atteggiamento psichico di chi agisce deve esprimere una scelta razionale ed essere il frutto di una ponderata, consapevole adesione all'evento<sup>34</sup>. Tuttavia, nella successiva elencazione dei celebri indicatori positivi del dolo, segnatamente in rapporto alla durata e alla ripetizione della condotta, la Cassazione fa riferimento alla componente emotiva nell'accertamento del dolo, nel senso che l'alterazione emotiva escluda tendenzialmente quella ponderata e consapevole adesione all'evento che fonda il rimprovero a titolo di dolo (eventuale)<sup>35</sup>.

L'importante affermazione è stata peraltro smentita da successivi arresti di pari autorevolezza<sup>36</sup>. Sotto questo punto di vista, è stata correttamente evidenziata la discrasia tra la nostra giurisprudenza di legittimità ed il *BGH* tedesco<sup>37</sup>, che attribuisce peso all'alterazione emotiva proprio nell'accertamento del dolo eventuale: «la componente emotiva concorre con altri elementi (la condotta antecedente e successiva al fatto e i motivi) a mettere in dubbio l'effettiva accettazione dell'evento, anche dinanzi a un autore che pone in essere consapevolmente una condotta (estremamente) pericolosa per il bene giuridico tutelato»<sup>38</sup>.

---

<sup>32</sup> G. Fiandaca, *Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti*, cit., 226.

<sup>33</sup> Cass., sez. un., 24.4-18.9.2014, n. 38343, in *RIDPP*, 2014, 1925 ss., con nota di G. Fiandaca, *Le Sezioni Unite tentano di diradare il "mistero" del dolo eventuale*, 1938 ss., e di M. Ronco, *La riscoperta della volontà nel dolo*, 1953 ss.

<sup>34</sup> M. Dova, *Alterazioni emotive e colpevolezza*, op. cit., 74.

<sup>35</sup> M. Dova, *Alterazioni emotive e colpevolezza*, op. cit., 75.

<sup>36</sup> Per ulteriori approfondimenti si rinvia a M. Dova, *loc. ult. cit.*

<sup>37</sup> V. tra le altre, v. *BGH*, 28.2.2013 – 4 StR 357/12, in *Neue Zeitschrift für Strafrecht*, 2013, 539; *BGH*, 28.1.2010 – 3 StR 533/09, in *Neue Zeitschrift für Strafrecht – Rechtsprechung Report*, 2010, 144 ss.

<sup>38</sup> M. Dova, *Alterazioni emotive e colpevolezza*, cit., 85.

Le alterazioni emotive condizionano, poi, anche il momento strettamente volitivo del dolo: le passioni influenzano la decisione di agire in un determinato modo e la relazione con le conseguenze della propria condotta. Si è rilevato, a riguardo, come a rigore l'esplosione emotiva non sia l'esito del processo di formazione della volontà, ma semmai il prodotto del suo fallimento<sup>39</sup>: a prescindere dall'impopolare opzione di circoscrivere i confini del dolo ai delitti commessi *frigido pacatoque animo*, questa considerazione dovrebbe indurre a riflettere sul tipo di risposta penalistica da riservare ai reati commessi in stato di violenta alterazione emotiva, sia sul piano del rispetto del principio di colpevolezza, sia su quello – assai delicato – dei rapporti tra pena, rieducazione e riparazione<sup>40</sup>.

7. Al di fuori dell'obsoleta previsione di cui all'art. 90 Cp, gli stati di alterazione emotiva trovano la loro naturale *sedes materiae* nella dimensione normativa della colpevolezza, o attraverso la categoria dell'inesigibilità o – come sembra essere accaduto in Italia – per il tramite di scusanti tipizzate fondate su condizioni di turbamento emotivo. Con la l. n. 36 del 2019, il legislatore ha affiancato al solido canone del bilanciamento di interessi - esplicitato nel requisito della proporzione tra difesa e offesa - un fondamento irrazionale a talune ipotesi di legittima difesa domiciliare<sup>41</sup>. La scelta di creare la scusante dell'eccesso colposo incolpevole da "grave turbamento", e più in generale di sganciare la situazione scriminante dai requisiti della necessità e della proporzione, ha indotto motivate perplessità nella migliore dottrina: è stata infatti sottolineata l'inquietante propensione del legislatore del 2019 a surrogare l'accertamento di un reale pericolo di aggressione<sup>42</sup>, sovvertendo anche in seno all'art. 52 Cp la natura oggettiva della situazione scriminante.

---

<sup>39</sup> R. Neuhaus, *Die Tötung im Affekt – Ein Vorsatzproblem?*, in AA. VV., *Streben nach Gerechtigkeit. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Günter Tondorf*, a cura di H. Kammeier, R. Michalke, Münster 2004, 283.

<sup>40</sup> In argomento, per tutti, G. Fiandaca, *Punizione*, Bologna 2024.

<sup>41</sup> V. specialmente l'attento studio di D. Notaro, *La legittima difesa domiciliare. Dalla giustificazione alla scusa fra modelli presuntivi e tensioni soggettive*, Torino 2020, 186. Più in generale, sugli elementi "emotivi" delle scriminanti v. F. Schiaffo, *L'elemento soggettivo nelle cause di giustificazione: prospettive di riforma*, in RIDPP, 1994, 1003; Id., *Le situazioni «quasi scriminanti» nella sistematica teleologica del reato. Contributo ad uno studio sulla definizione di struttura e limiti della giustificazione*, Napoli 1998, 105 ss.; F. Bellagamba, *I problematici confini della categoria delle scriminanti*, Milano 2007, 342.

<sup>42</sup> La preoccupazione era invero emersa già dopo la prima riforma del 2006 della legittima difesa domiciliare: cfr., in special modo, T. Padovani, *Un modello di equilibrio normativo minato da ambiguità e incertezze*, in GD, 2006, 54; A. Vallini, *I nuovi spazi della legittima difesa nel panorama di un diritto penale mediatico*, in AA. VV., *La riforma della legittima difesa e della recidiva tra teoria e prassi*, Pisa 2008, 15, e F. Viganò, *Sulla "nuova" legittima difesa*, in RIDPP, 2006, 207.

Nasce così la legittima difesa emotiva, il cui eccesso risulta scusabile, ex art. 55, comma 2, Cp, se commesso in condizioni di minorata difesa o di grave turbamento. Per chiara eterogenesi dei fini, questa disposizione finisce, di fatto, con l'accrescere le remore nei confronti dell'interferenza tra stati emotivi e diritto penale. Si tratta di una norma chiaramente ispirata all'eccesso di legittima difesa di cui al § 33 StGB e tuttavia insidiosissima, che, attraverso una sostanziale presunzione di minorata difesa e di turbamento di fronte a una violazione di domicilio, può astrattamente garantire l'impunità dell'autore di gravi reati eccedenti i limiti della legittima difesa, tenuti finora ben saldi in via interpretativa dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Il fatto deve essere commesso (esclusivamente) per la salvaguardia della propria o dell'altrui incolumità: per tutti gli altri casi, torna ad essere applicabile il primo comma dell'art. 55 Cp.

Anche la condizione di minorata difesa dell'agredito può implicare alterazioni emotive, che scusano eventuali eccessi di chi tema di essere sopraffatto per le peculiari situazioni in cui versa e per quelle in cui si verifica l'aggressione. Sotto questo punto di vista, la giurisprudenza formatasi intorno all'art. 61 n. 5 Cp richiede che questa particolare situazione soggettiva dell'agredito sia accompagnata, sul piano oggettivo, da elementi "sintomatici" di vulnerabilità<sup>43</sup>. Il giudice dovrà valutare, caso per caso: a) se ci sia stato un effettivo (e non putativo) approfittamento di condizioni oggettive di tempo e di luogo, che hanno ostacolato l'azione difensiva, tra cui certo spicca l'aver commesso il reato di notte<sup>44</sup> o in luogo isolato o privo di illuminazione; b) se esista un nesso eziologico tra la situazione di minorata difesa e l'eccesso di difesa, che possa ragionevolmente essere apprezzato, secondo la valutazione legislativa, per escludere la colpevolezza. Resta dubbia la possibilità di includere nella minorata difesa alcune circostanze – diverse dall'età<sup>45</sup> – inerenti alla persona dell'agredito, quali una condizione di grave prostrazione o uno stato d'inferiorità fisio-psichica precedente all'aggressione: tali elementi devono forse essere meglio ricompresi nell'ondivago concetto di grave turbamento, foriero di incertezze ermeneutiche incommensurabilmente più consistenti.

---

<sup>43</sup> Si rinvia a I. Giugni, *Commento all'art. 61 Cp*, in *Commentario breve al codice penale*<sup>7</sup>, a cura di G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, Milano 2024, 361.

<sup>44</sup> Id., *loc. ult. cit.*

<sup>45</sup> Quanto all'età, la riforma del c.d. "pacchetto sicurezza" del 2009 ha introdotto esplicitamente il riferimento all'interno dell'aggravante, recependo peraltro un orientamento ermeneutico consolidato.

Il grave turbamento è un elemento pericolosamente vago<sup>46</sup>: riferito alla psiche, esso comprende una gamma di stati d'animo che va dal disagio al panico passando per l'ansia e la paura, senza nondimeno escludere condizioni intermedie di (generica) agitazione, shock e nervosismo. Ancora più vaga sarà la dimostrazione processuale di un dato psichico, che viene qualificato solo in termini quantitativi attraverso un aggettivo che richiede, a sua volta, il cauto apprezzamento del giudice. Un'interpretazione restrittiva di questo elemento evanescente s'impone: il grave turbamento dev'essere causalmente ricollegato all'oggettiva situazione di pericolo attuale e deve altresì aver causato l'eccesso di legittima difesa<sup>47</sup>. Non può invece ritenersi ammissibile un'interpretazione che pretenda di selezionare il *tipo* di emozione che determini il turbamento, non essendo possibile desumere dalla lettera del secondo comma dell'art. 55 Cp un'applicazione della scusante solo in presenza di turbamenti "buoni". Forse è bene prendere atto che non esistono turbamenti "innocui", e che pensare di graduare la loro intensità è operazione velleitaria, se non apertamente demagogica.

Resta il problema, tutt'altro che irrilevante per il penalista, della necessità di ricondurre le emozioni entro le coordinate penalistiche di un sistema costituzionalmente orientato. Non c'è dubbio che il deficit di tassatività sia questione di primario rilievo, anche *in bonam partem*.

La giurisprudenza in materia di *stalking* ha già dimostrato la natura ectoplasmatica di elementi di fattispecie "emotivi" quali il perdurante stato d'ansia e di paura e il fondato timore per la propria incolumità<sup>48</sup>. Determinante, in questo senso, il monito contenuto nella sentenza costituzionale n. 172/2014<sup>49</sup>, la quale – nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 *bis* Cp per l'asserito contrasto col canone di sufficiente determinatezza – ha tuttavia precisato che «i concetti che attingono alla sfera emotiva e psicologica debbono essere accertati attraverso un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e

---

<sup>46</sup> In argomento, v. F. Bacco, *Il "grave turbamento" nella legittima difesa. Una prima lettura*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 7 maggio 2019.

<sup>47</sup> Spunti in F. Bacco, *Il "grave turbamento"*, cit.: l'istituto del grave turbamento nasce con l'intento di dare rilevanza non (tanto) all'anomalia del soggetto, quanto all'anomalia della situazione.

<sup>48</sup> Sulla legislazione "emotiva" v., le riflessioni di R. Bianchetti, *Sentimenti, risentimenti e politica criminale: un'indagine quali-quantitativa in tema di legislazione penale compulsiva*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), fasc. 1/2019.

<sup>49</sup> Corte cost., sent. 11.6.2014, n. 172, in GCos 2014.

dell'equilibrio psicologico della vittima». Il “grave turbamento” non può peraltro tradursi in uno stato transitorio d'incapacità d'intendere e di volere, che potrebbe dar luogo – se accertato – ad un'esclusione totale o parziale dell'imputabilità: sempre verificato, beninteso, che non si tratti di stato emotivo o passionale, rispetto al quale l'eccesso per “grave turbamento” potrebbe comunque costituire una deroga all'ordinaria irrilevanza prevista dall'art. 90 Cp

Insomma, se è impossibile negare rilevanza alle passioni nella dimensione della colpevolezza, si tratterà di contemperare *de iure condendo* la difficile coesistenza tra stati emotivi del reo ed istanze politico-criminali fondate, a loro volta, su sentimenti o ri-sentimenti sociali: un binomio che, come già sappiamo, può risultare pericolosissimo.

8. In conclusione, riprendo l'intelligente provocazione della Nussbaum sulla natura indesiderabile di un diritto privo di emozioni o emotivamente sterilizzato. A che livello le emozioni condizionano il nostro sistema penale? Allo stato degli atti esse incidono poco e male sulla colpevolezza (proprio dove, invece, dovrebbero radicarsi), male sulla tassatività della fattispecie e malissimo nella genesi delle norme, oltre che sul modo di concepire significato e scopi della pena.

Troppe volte, negli ultimi decenni, la legislazione penale, sollecitata dai *mass media*, è stata compulsiva, pronta a coniare norme-vessillo per placare l'onda emotiva dell'opinione pubblica. Valga un esempio su tutti: la vittima del reato ha acquisito rilievo crescente nelle opzioni politico-criminali, nelle applicazioni giurisprudenziali e nella funzione *simbolica* del diritto penale<sup>50</sup>. Eloquentemente è il fatto che nelle rappresentazioni mediatiche del delitto la diade autore-vittima tenda ad invertirsi, con conseguente stigmatizzazione di determinate tipologie di autori e una correlata attenzione “selettiva” a particolari categorie di vittime, sul presupposto – anch'esso viziato – della tendenziale incapacità del legislatore storico di prevenire e arginare i fenomeni di vittimizzazione primaria e secondaria.

Pensiamo poi alle torsioni populistiche della materia penale: il populismo<sup>51</sup>, oltre ad essere *mood*, è anche linguaggio rivoluzionario, profetico, perentorio e per *slogan*.

---

<sup>50</sup> V. diffusamente M. Venturoli, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, Napoli 2015.

<sup>51</sup> M. Revelli, *Populismo 2.0.*, Torino 2017, 3: «il populismo si manifesta quando un popolo non si sente rappresentato. È “malattia infantile” della democrazia quando i tempi della politica non sono ancora maturi. È “malattia senile” della democrazia quando i tempi della politica sembrano essere finiti. Come ora, qui, non solo in Italia». In argomento v. anche il profetico scritto di C. Crouch, *Postdemocrazia*, Roma-Bari 2003.

Questa modalità di comunicazione si adatta perfettamente all'euristica della paura<sup>52</sup> già denunciata da Federico Stella<sup>53</sup>, di cui molti esponenti politici si servono per captare il consenso elettorale. In questo contesto il diritto penale ha funzione artatamente ansiolitica ed è legato ad un'idea della giustizia penale molto lontana dalla sua dimensione costituzionale.

La torsione populistica si riversa immancabilmente anche sui delitti commessi in stato di alterazione emotiva, generando cortocircuiti che, in un caso emblematico, sono finiti davanti alla Corte costituzionale: mi riferisco alla sentenza 30.10.2023, n. 197, la quale ha stabilito che anche nei processi per omicidio commessi nei confronti di una persona familiare o convivente il giudice deve avere la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza dell'attenuante della provocazione o delle attenuanti generiche. È stata, di conseguenza, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 577 co. 3 Cp come modificato dalla l. n. 69/2019 (c.d. "Codice rosso"), nella parte in cui vietava al giudice di ritenere prevalenti le attenuanti di cui agli artt. 62 co 1 n. 2 e 62 bis Cp<sup>54</sup>

L'assetto di disciplina, nato apparentemente con le migliori intenzioni (le stesse di cui è lastricata la via dell'inferno...), era così severo da impedire al giudice di distinguere tra omicidi efferati e delitti caratterizzati da circostanze emotive - come quelle oggetto di esplicita attenzione da parte della Consulta - che diminuiscono in modo significativo la colpevolezza degli imputati.

Gli automatismi draconiani nell'applicazione della pena possono ingenerare una delle più gravi violazioni del principio di colpevolezza, del principio di uguaglianza e del canone di proporzione<sup>55</sup>. A ben vedere, essi non giovano neanche alla causa del

---

<sup>52</sup> Sul connubio politico-mediatico e sull'uso strumentale dei *mass media* si rinvia all'ampia monografia di R. Bianchetti, *La paura del crimine. Un'indagine criminologica su mass media e politica criminale ai tempi dell'insicurezza*, Milano 2018, 143 ss.

<sup>53</sup> F. Stella, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*<sup>3</sup>, Milano 2003.

<sup>54</sup> Corte cost., sent. 30.10.2023, n. 197, in GCos 2023. Secondo uno dei tre giudici *a quibus*, la lunga scia di aggressioni verbali ed atti di violenza compiuti dalla vittima aveva innescato nell'imputato una «tangibile esasperazione» qualificabile come stato d'ira, ben potendo tale stato psichico essere «costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il fatto ingiusto altrui» (corsivo nostro).

<sup>55</sup> Corte cost., sent. 30.10.2023, in GCos 2023. Nei tre giudizi *a quibus*, l'atto omicida è maturato «in contesti familiari caratterizzati dal gravissimo disagio, e anzi dall'acuta sofferenza, in cui da anni versavano gli autori del reato per effetto dei comportamenti aggressivi delle rispettive vittime. Autori, peraltro, rispetto ai quali difficilmente potrebbero invocarsi significative ragioni di natura specialpreventiva tali da giustificare una loro prolungata detenzione, come dimostra il fatto che in almeno due dei casi oggetto dei procedimenti principali non risulta siano mai state adottate misure cautelari custodiali nei confronti dei rispettivi imputati, sull'evidente presupposto dell'assenza di una qualsivoglia loro pericolosità sociale. Tutti questi elementi, che il giudice è di

contrasto alla violenza di genere: tema su cui il (solo) diritto penale si è finora rilevato un'arma spuntata, a conferma della necessaria priorità di strategie preventive di orientamento culturale.

Un diritto privo di emozioni fa paura almeno quanto un diritto che si impregni di umori e passioni, sorvolando sui suoi principi fondanti: ai giuristi il compito delicatissimo di trovare il giusto equilibrio.

---

solito tenuto a considerare per calibrare la risposta sanzionatoria, vengono qui condannati all'invisibilità, per effetto di una disposizione che consente – soltanto – di neutralizzare il disvalore stigmatizzato, in via generale, dall'unica circostanza del rapporto familiare o affettivo tra autore e vittima».